

Determina a contrarre per incarico di prestazione d'opera professionale

Incarico di prestazione d'opera professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e del Capo I-bis della L.P. Tn n. 23 del 19/07/1990 e s.m. a favore di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "PENSPLAN" o "Società") con sede in Bolzano, Via della Rena n. 26, codice fiscale e partita I.V.A. N. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol

Premesso che:

- in considerazione della natura di Pensplan Centrum S.p.A., quale società per azioni a totale partecipazione pubblica, si rende necessario che sia sempre assicurato e mantenuto un elevato livello di competenza in materia di previdenza complementare, con particolare focus sui profili di natura fiscale e contabile, nonché siano garantiti l'esame e la soluzione di problematiche comunque attinenti all'applicazione della normativa previdenziale di riferimento, per il corretto espletamento delle attività ed il puntuale adempimento ai relativi obblighi istituzionali posti in capo ai fondi pensione per i quali la Società eroga servizi amministrativocontabili;
- dopo attenta valutazione, al fine di adottare la best practice per il perseguimento dei propri fini istituzionali e, nello specifico, per lo svolgimento dei compiti oggetto della presente determina, PENSPLAN rileva la necessità di ricevere l'apporto consulenziale di un soggetto con grado di professionalità e specializzazione elevati, in ragione della complessità e del continuo aggiornamento delle materie oggetto dell'incarico;
- in considerazione delle esigenze societarie, come sopra descritte, nonché della sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dall'art. 39 quinquies, comma 1 lett. a) e b) della L.P. Tn n. 23 del 19/07/1990 e s.m., si rivela legittimo il conferimento di un incarico per lo svolgimento della consulenza ad alto contenuto di professionalità per la quale, considerato l'incremento di attività e adempimenti da attuare, al fine di mantenere la Società efficiente e costantemente allineata alle previsioni dettate dalle discipline di riferimento e dalla loro costante evoluzione interpretativa ed applicativa, si ritiene necessario rafforzare la struttura societaria dedicata alla materia oggetto dell'affidando contratto;
- considerato lo stadio di avanzamento del progetto di primaria importanza perseguito da PENSPLAN relativo
 all'implementazione del gestionale previdenziale di proprietà della Società con riferimento al calcolo fiscale
 delle prestazioni pensionistiche complementari, si rivela necessario per PENSPLAN di procedere allo
 svolgimento delle attività necessarie rispetto a quanto attualmente previsto in base alle disposizioni in
 materia di previdenza complementare, con particolare focus sui profili di natura fiscale e contabili, nonché
 l'esame e la soluzione di problematiche comunque attinenti all'applicazione della normativa previdenziale di
 riferimento;
- per le medesime attività, la Società ha già beneficiato nel corso dell'anno 2022 della consulenza della Dott.ssa Marina Montaldi (di seguito anche solo "Professionista"), nata a , il , iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti nel circondario del Tribunale di Chieti, con domicilio professionale in Chieti, , C.F. e Partita I.V.A. 01741840696, già selezionato in base alla valutazione della documentazione comprovante l'esperienza da questi maturata, rimanendo la Società pienamente soddisfatta;
- la materia da affrontare presenta una specifica complessità sia in forza dell'esigenza di un costante monitoraggio delle norme attuative e/o secondarie, provvedimenti e linee guida delle Autorità e della relativa applicazione nello specifico ambito di interesse dei fondi pensione, sia in ragione delle verifiche e del completamento delle attività da svolgere sul piano contabile e fiscale in relazione agli adempimenti previsti dalle stesse fonti normative:
- nel corso del 2022 la Società ha ricevuto dalla Professionista un supporto fiscale e tributario in materia di normativa previdenziale, di cui si certifica la correttezza e la qualità;
- tale supporto professionale ha costituito un primo investimento per il perfezionamento del processo di continuo e graduale allineamento tra la normativa di riferimento e la realtà aziendale, che trova necessaria prosecuzione nel corso del 2023;

- tenuto conto della necessità di preservare la continuità progettuale legata al supporto formativo ricevuto dalla Professionista nel 2022, ammortizzando così i costi già sostenuti, si rileva l'opportunità di continuare ad avvalersi per l'anno 2023, della collaborazione della Dott.ssa Montaldi, professionista specializzata che, in virtù della proficua collaborazione svolta nel precedente anno con PENSPLAN in questa materia, ha già un'approfondita conoscenza della realtà aziendale, nonché degli adempimenti e misure organizzative e tecniche adottate dalla Società in materia, tale da permettere così una ottimizzazione delle risorse senza aggravi di costi derivanti da eventuali nuove attività di studio ed approfondimento dello stato delle attività e adempimenti di PENSPALN;
- tale incarico è riconducibile a quanto previsto nel Capo I bis della L.P. Tn 19/07/1990, n.23;
- non sussistono le cause di incompatibilità riportate all'art. 39-novies, L.P. Tn 19/07/1990, n.23, così come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità della Professionista, già acquisita dalla Società;
- negli ultimi tre anni, la Professionista non ha svolto attività lavorativa o professionale, anche mediante un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (assunzione a tempo determinato, indeterminato o conferimento di incarico di consulenza) presso pubbliche amministrazioni, che abbia comportato l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, nei confronti di PENSPLAN;
- si ritiene opportuno affidare l'incarico alla Professionista per la durata di un anno, a far data dal 01/01/2023, fermo restando che PENSPLAN non ha conferito altri incarichi alla Professionista per il medesimo periodo di riferimento;
- detto incarico dovrà essere formalizzato attraverso lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante dello stesso (Allegato A), il quale comprende, tra l'altro, la clausola penale prevista dall'art. 1382 c.c., la facoltà di recesso in capo alla Società prevista dall'art. 2237 c.c. e l'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- lo schema di contratto contiene altresì ulteriori clausole di salvaguardia a favore della Società, tra cui, fra le altre, l'impegno a non divulgare notizie apprese nell'espletamento dell'incarico;
- per lo svolgimento delle attività oggetto della presente determina, il corrispettivo orario richiesto dalla Professionista attraverso la "Proposta di corrispettivo" già acquisita da PENSPLAN, ammonta ad Euro 150,00/ora (centocinquanta/00); poiché è stato previsto un impegno complessivo stimato della Professionista di circa 66 ore/anno (circa 8 giorni/uomo) a favore della Società, il valore economico onnicomprensivo annuale presunto sarà, quindi, di Euro 10.000,00 (diecimila/00). Tale importo deve intendersi al netto di eventuali spese di viaggio ed alloggio, oltre IVA a carico del committente, il tutto in base alla normativa vigente;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato semestralmente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, emessa nel formato XML previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, la quale dovrà contenere il codice destinatario LMYF2H e sarà debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto, al termine di ciascun semestre di efficacia (30 giugno – 31 dicembre);
- l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico, nonché le modalità di presentazione dell'attività svolta, oltre a quanto esplicitato nella prima premessa, sono definiti come segue: l'attività potrà riguardare anche gli eventuali contenziosi che, nell'anno, abbiano ad insorgere dinanzi alle competenti Autorità. Le suddette attività saranno programmate e concordate con PENSPLAN (Area Gestione Servizi/Settore Operations) per le vie brevi, con conferma anche successiva per e-mail, e potranno comportare, in via esemplificativa: (a) partecipazione a conferenze di trattazione ed eventuali incontri di approfondimento e formazione attiva anche presso la sede di PENSPLAN, o altra sede da quest'ultima indicata o a distanza mediante sistemi/programmi di videoconferenza; (b) esame di questioni e documenti; (c) ricerca e studio di normativa, dottrina e giurisprudenza, inclusa la prassi interpretativa delle competenti Autorità; (d) redazione e revisione di pareri, atti, contratti, documenti e modulistica; (e) formulazione di note, promemoria, indicazioni, chiarimenti anche per e-mail e via telefono, che verranno forniti tempestivamente secondo l'ordine di priorità indicato da PENSPLAN;

sono stati condotti accertamenti in ordine all'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del contratto d'opera intellettuale e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento della prestazione d'opera intellettuale non è necessario redigere il DUVRI in quanto quest'ultima non presenta tali rischi.

Tutto ciò premesso, si determina:

- di attribuire l'incarico in oggetto alla Dott.ssa Montaldi Marina, nata a , iscritta il all'Albo dei Dottori Commercialisti nel circondario del Tribunale di Chieti, con domicilio professionale e Partita I.V.A. 01741840696; in , C.F.
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e firma digitale conforme allo schema di contratto di cui all'Allegato A della presente determina;
- di prevedere l'onere in capo al Professionista di far pervenire alla Società, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio, notula pro-forma contenente l'importo dettagliato del corrispettivo riferito al semestre di riferimento. A seguito del ricevimento di tale pro-forma, PENSPLAN effettuerà le opportune verifiche e, in caso di esito positivo delle stesse, autorizzerà il Professionista ad emettere idonea fatturazione elettronica, nel formato XML previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, indicando il codice destinatario LMYF2H. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in osservanza delle previsioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica;
- di pubblicare il presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. nell'apposita Sezione Società Trasparente del Sito istituzionale della Società.

Bolzano, 11 Aprile 2023

(firmato digitalmente) Loredana Giovannone Responsabile Area Gestione Servizi Pensplan Centrum S.p.A.

Allegato A - Schema di contratto per l'incarico di prestazione d'opera professionale

Allegato A

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19/07/1990 e s.m.

Tra

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "PENSPLAN" o "CENTRUM") con sede in Bolzano, Via della Rena n. 26, codice fiscale e P.IVA 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, rappresentata qui rappresentata da Loredana Giovannone, nata a , C.F e residente a Bolzano, , la quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area Gestione Servizi;

е

la Dott.ssa Montaldi Marina (di seguito anche "PROFESSIONISTA") nata a , iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti nel circondario del Tribunale di Chieti, con domicilio in , C.F. e Partita I.V.A. 01741840696;

congiuntamente definite "Parti",

premesso che

- a) PENSPLAN, quale società per azioni a totale partecipazione pubblica, è tenuta ad assicurare e mantenere un elevato livello di competenza in materia di previdenza complementare, con particolare focus sui profili di natura fiscale e contabile, nonché garantire l'esame e la soluzione di problematiche comunque attinenti all'applicazione della normativa previdenziale;
- b) le materie di cui alla lett. a) che precede si rivelano complesse laddove richiedono l'analisi delle norme generali, delle norme attuative, nonché dei provvedimenti e delle linee guida delle competenti Autorità, le quali potrebbero dare luogo a eventuali ulteriori nuovi adempimenti e/o responsabilità in capo ai fondi pensione per conto dei quali PENSPLAN eroga servizi amministrativo-contabili;
- c) in considerazione delle esigenze societarie strettamente connesse all'incremento di attività ed adempimenti da attuare al fine di mantenere PENSPLAN costantemente allineata alle previsioni dettate dalle discipline normative vigenti e di futura emanazione nelle materie di cui alla lett. a) che precede, si ritiene necessario rafforzare la struttura societaria affidando ad un professionista con alto grado di specializzazione un incarico per lo svolgimento della consulenza ad alto contenuto di professionalità in relazione alla normativa previdenziale complementare con particolare focus sui profili di natura fiscale e contabile;
- d) per l'affidamento di cui alla lettera c) che precede PENSPLAN ha individuato la PROFESSIONISTA, che dimostra di possedere specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore, così come delineato dall'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e dal Curriculum Vitae della PROFESSIONISTA già acquisiti da PENSPLAN;
- e) in capo alla PROFESSIONISTA non risultano sussistenti cause di incompatibilità previste dall'art. 39-novies della L.P. Tn n. 23/1990, così come attestato da apposita autocertificazione, già acquisita da PENSPLAN;
- f) per il medesimo periodo di efficacia del presente contratto, PENSPLAN non ha conferito altri incarichi alla PROFESSIONISTA;
- g) negli ultimi tre anni, la PROFESSIONISTA non ha svolto incarichi di consulenza, anche mediante un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (assunzione a tempo determinato, indeterminato o conferimento di incarico di consulenza) presso pubbliche amministrazioni, che abbia comportato l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, nei confronti di PENSPLAN;
- h) la PROFESSIONISTA ha avanzato, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 2, una proposta di corrispettivo orario pari ad Euro [...] ([...]/00), quindi un corrispettivo stimato complessivo annuale di Euro [...] ([...]/00) + accessori ed eventuali spese, meglio specificata al successivo art. 3 del presente negozio giuridico, e ritenuta congrua da PENSPLAN;
- i) relativamente ad incarichi professionali il cui corrispettivo ammonti al valore sopra esposto, PENSPLAN, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del T.A.A. n. 150 del 10.08.2018 e della L.P. Tn n. 23/1990,

- ha facoltà di procedere a trattativa diretta con la PROFESSIONISTA per l'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e corretta gestione delle risorse;
- j) in tal senso, PENSPLAN ha autorizzato l'affidamento dell'incarico a mezzo del provvedimento a contrarre d.d. [...] prot. nr. [...] contenente tutti i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 39-octies della L.P. Tn n. 23/1990;
- k) alla luce di quanto sopra precisato, l'oggetto del presente negozio giuridico rientra nella fattispecie previste dal Capo I bis della L.P. Tn n. 23/1990;

tutto ciò premesso

le Parti stipulano il seguente contratto di lavoro autonomo di prestazione d'opera professionale (di seguito il "CONTRATTO").

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati, se previsti e presenti, sono parte integrante ed indispensabile del presente CONTRATTO.

Art. 2 - Oggetto del contratto

- 2.1 Con il presente CONTRATTO, la PROFESSIONISTA si impegna a svolgere attività di consulenza e supporto specialistico / assistenza in favore di PENSPLAN.
- 2.2 Nello specifico, l'incarico di consulenza e supporto specialistico si svolgerà nell'ambito della normativa in materia di previdenza complementare, con particolare focus sui profili di natura fiscale e contabile, nonché per l'esame e la soluzione di problematiche comunque attinenti all'applicazione della normativa previdenziale di riferimento, al fine di assicurare il corretto e puntuale adempimento agli obblighi istituzionali posti in capo ai fondi pensione per i quali PENSPLAN eroga servizi amministrativo-contabili.
- 2.4 Le suddette attività saranno programmate e concordate con PENSPLAN, Area Gestione Servizi/Settore Operations, per le vie brevi, con conferma anche successiva per e-mail, e potranno comportare, in via esemplificativa: (a) partecipazione a conferenze di trattazione ed eventuali incontri di approfondimento e formazione attiva anche presso la sede PENSPLAN, o altra sede da quest'ultima indicata o a distanza mediante sistemi/programmi di videoconferenza; (b) esame di questioni, informazioni e documenti inerenti la materia oggetto del contratto; (c) ricerca e studio di normativa, dottrina e giurisprudenza, inclusa la prassi interpretativa delle competenti Autorità; (d) redazione e revisione di pareri, atti, contratti, documenti e modulistica; (e) formulazione di note, promemoria, indicazioni, chiarimenti anche per e-mail e via telefono, che verranno forniti tempestivamente secondo l'ordine di priorità indicato dal PENSPLAN.

Art. 3 - Corrispettivo

- 3.1 Per lo svolgimento delle attività descritte all'art. 2 che precede, le Parti prevedono un impegno complessivo della PROFESSIONISTA di circa **66 ore/anno**. A fronte di tale impegno, PENSPLAN corrisponderà alla PROFESSIONISTA un corrispettivo orario pari ad **Euro [...] ([...]/00)** e, quindi, un corrispettivo complessivo stimato annuale di **Euro [...] ([...]/00)**, ripartito in tre rate, da calcolarsi sulla base del monte ore effettivamente raggiunto al termine di ciascun trimestre (30 giugno 30 settembre 31 dicembre). Tale importo deve intendersi, al netto di eventuali spese di viaggio ed alloggio, oltre IVA a carico di PENSPLAN, il tutto in base alla normativa vigente.
- 3.2 In prossimità del raggiungimento del monte-ore complessivo stimato (raggiunte le **50** ore circa) già in corso di anno, sarà onere della PROFESSIONISTA segnalarlo a PENSPLAN in tempo utile al fine di consentire a PENSPLAN di pianificare e concordare con la PROFESSIONISTA medesima l'impegno economico che verrebbe a prospettarsi.
- 3.3 Il monte-ore complessivo previsto stimato (**50** ore/anno) potrà essere superato esclusivamente previo specifico accordo con PENSPLAN. In difetto di apposita comunicazione scritta e, comunque, senza preventiva approvazione da parte di PENSPLAN, nulla potrà essere riconosciuto alla PROFESSIONISTA per le ore effettuate in eccedenza rispetto all'importo totale annuo previsto e concordato.

Art. 4 - Modalità di calcolo del corrispettivo

- 4.1 Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo per le prestazioni di assistenza e consulenza di cui all'art. 3 che precede sarà calcolato con l'applicazione dei seguenti criteri:
- a) questioni che non comportino approfondimenti complessi e che siano affrontate con il rilascio di pareri orali o con la partecipazione a conferenze di trattazione: 1-4 ore/uomo;

- b) questioni e attività che comportino approfondimenti complessi e che siano evase anche con il rilascio di pareri scritti o con la redazione di atti di modesto rilievo: 5-8 ore/uomo;
- c) nel caso di redazione di atti o di attività di consulenza che impongano approfondimenti specifici e complessi anche in ragione della delicatezza e dell'assunzione di elevato rischio professionale, la PROFESSIONISTA preventiverà l'impegno orario stimato e, dopo averlo comunicato a PENSPLAN, procederà all'approfondimento anzidetto a seguito di specifica autorizzazione di PENSPLAN.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

- 5.1 Le prestazioni saranno rese personalmente dalla Dott.ssa Montaldi Marina a seguito di richiesta, da formalizzarsi quanto meno con una e-mail, di PENSPLAN.
- 5.2 Nel caso di eventuali temporanee assenze/indisponibilità della PROFESSIONISTA allo svolgimento della prestazione oggetto del CONTRATTO, sarà dallo stesso nominato e comunicato a PENSPLAN il nominativo di un referente, tra i collaboratori di sua fiducia, al quale rivolgersi per tutto quanto necessitato.

Art. 6 - Durata del CONTRATTO

Il presente CONTRATTO ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dal 1° **gennaio 2023**, fatta salva la facoltà di recesso riconosciuta a PENSPLAN ai sensi dell'art. 2237 c.c., che potrà essere esercitata a mezzo di comunicazione scritta inviata con raccomandata a.r. o a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7 - Penali

- 7.1 Nel caso in cui la PROFESSIONITA adempia alle obbligazioni di cui al precedente art. 2, oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta sottopostagli ai sensi dell'art. 5 che precede, ovvero oltre il termine eventualmente specificato da CENTRUM nella richiesta stessa, egli dovrà a PENSPLAN, per ogni giorno di ritardo, la somma di Euro [...] (1,0 % del totale importo onnicomprensivo annuale previsto) a titolo di penale.
- 7.2 Nel caso in cui la PROFESSIONISTA accumuli un ritardo nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 che precede di 100 giorni, ovvero venga meno ad una o più delle altre obbligazioni da lui assunte con il presente CONTRATTO, egli dovrà a PENSPLAN, a titolo di penale per inadempimento, la somma di Euro [...] (10 % del totale importo onnicomprensivo annuale previsto).
- 7.3 Al verificarsi delle ipotesi suddette, PENSPLAN avrà diritto a scalare gli importi definiti a titolo di penale dal corrispettivo dovuto alla PROFESSIONISTA ai sensi dell'art. 3 che precede. È fatta espressamente salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore procurato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

- 8.1 Con riferimento all'eventuale trattamento di dati personali connesso allo svolgimento delle attività oggetto del presente CONTRATTO, le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
- 8.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo stato, le attività oggetto del presente CONTRATTO non comportano per la PROFESIONISTA il trattamento di dati personali per conto di PENSPLAN.
- 8.3 Resta inteso che, qualora lo svolgimento di specifiche attività richieste da PENSPLAN comporti per la PROFESSIONISTA un trattamento sistematico e non occasionale di dati personali per conto di PENSPLAN, le Parti si impegnano a rivedere ed integrare, d'intesa e senza oneri aggiuntivi, le previsioni di cui al presente articolo, al fine di disciplinare l'attribuzione alla PROFESSIONISTA del ruolo di responsabile del predetto trattamento in conformità alle pertinenti disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 8.4 Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni e manlevate per ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi eventualmente derivante da violazioni del presente articolo e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali che siano a loro rispettivamente imputabili.
- 8.5 I dati personali forniti, rispettivamente, dal PENSPLAN e dalla PROFESSIONISTA saranno necessariamente oggetto di reciproco trattamento, anche con procedure informatizzate e strumenti telematici, da parte del personale a ciò incaricato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e dell'incarico di assistenza e consulenza, nonché per l'esecuzione dei connessi adempimenti normativi ed amministrativi, secondo le modalità a ciò necessarie. I dati non verranno divulgati a terzi e saranno gestiti nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra Parte (ai recapiti indicati nel presente contratto) per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 8.6 I documenti, lettere, informazioni, relazioni e pareri forniti nel corso delle attività di cui al presente contratto sono rilasciati unicamente ai fini del presente lavoro e sono resi disponibili a condizione che ogni Parte si

impegni a non divulgarli a terzi per scopi estranei al presente lavoro, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 9 - Compliance aziendale

- 9.1 La PROFESSIONISTA dichiara di aver preso atto del contenuto del "Modello Organizzativo" ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati da CENTRUM e si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati ed a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti/collaboratori/soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto. Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e il Codice di Comportamento sono consultabili dal sito istituzionale di PENSPLAN ai seguenti link:
- https://www.pensplan.com/it/societa-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-edella-trasparenza.asp
- https://www.pensplan.com/downloads/Codice-comportamento_27012020.pdf
- L'osservanza delle disposizioni del presente comma costituisce elemento essenziale, nell'interesse di PENSPLAN, delle obbligazioni assunte dalla PROFESSIONISTA anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la violazione di uno solo degli obblighi risultanti dal "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001" o del "Codice di comportamento", che sia attinente all'oggetto della presente CONTRATTO, costituisce grave inadempimento, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
- 9.2 La PROFESSIONISTA dichiara di essere stata informata che PENSPLAN è tenuta ad assolvere agli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 231/2007 e s.m e che, a tal fine, ha adottato un "Sistema Antiriciclaggio":
- 9.3. Per quanto previsto al comma 2 che precede, la PROFESSIONISTA dichiara di essere stata informata che PENSPLAN è tenuta in particolare a procedere: alla verifica dei propri fornitori, inclusi i titolari di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione, in fase di contrattualizzazione e in fase di esecuzione; alla conservazione e alla registrazione dei documenti; nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa la PROFESSIONISTA è obbligata a fornire a PENSPLAN i documenti e le informazioni relativi, se il caso, all'eventuale Titolare Effettivo della prestazione economica sottesa al servizio consulenziale oggetto del CONTRATTO. Tali documenti e informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione, onde consentire a PENSPLAN di svolgere puntualmente gli adempimenti previsti dalla normativa. La PROFESSIONISTA dichiara di essere stata informata che PENSPLAN conserva i dati e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 231/2007 e s.m., affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti controlli a cura della Unità di informazione finanziaria presso la Banca di Italia UIF o di qualunque altra autorità competente.

Art. 10 - Modalità di pagamento

9.1 Il pagamento del corrispettivo previsto per le attività espletate dal Professionista verrà eseguito da PENSPLAN in n. 4 (quattro) tranches, successivamente allo scadere di ciascun trimestre di efficacia del presente contratto (30 aprile - 30 giugno – 30 settembre - 31 dicembre). A tal fine, il Professionista ha l'onere di far pervenire alla Società, entro il 30 aprile - 30 giugno – 30 settembre - 31 dicembre, notula pro-forma contenente l'importo dettagliato del corrispettivo riferito al trimestre di riferimento. A seguito del ricevimento di tale notula, PENSPLAN effettua le opportune verifiche e, in caso di esito positivo delle stesse, autorizza il PROFESSIONISTA ad emettere idonea fatturazione elettronica, nel formato XML previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, indicando il codice destinatario LMYF2H. Il pagamento verrà quindi effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Art. 11 - Modifiche al CONTRATTO

- 11.1 Tutte le eventuali modifiche al presente CONTRATTO dovranno essere effettuate e provate per iscritto.
- 11.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno validamente effettuate in forma scritta e consegnate direttamente a mano o inviate per lettera raccomandata a.r., per e-mail o PEC alla Parte interessata.

Art. 12 - Foro competente

- 12.1 Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Bolzano.
- 12.2. Per quanto non regolato dal presente CONTRATTO, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

(firmato digitalmente)
Loredana Giovannone
Responsabile Area Gestione Servizi
Pensplan Centrum S.p.A.

(firmato digitalmente)
Dott.ssa Marina Montaldi